

Legge regione Calabria 12 giugno 2009 n. 19

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Pubblicata nel B.U. Calabria 16 giugno 2009, n. 11, suppl. straord. 19 giugno 2009, n. 1.

Art. 25

Contenimento della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato.

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza regionale, il complesso della spesa per il personale degli enti del settore regionale allargato, ad esclusione degli enti operanti nel comparto della sanità, per i quali operano i limiti vigenti e fatti salvi i provvedimenti necessari in seguito alla adozione del piano di rientro, non può essere superiore, per l'anno 2009, ai corrispondenti complessivi oneri assunti nell'anno 2008. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni con altri enti ed amministrazioni.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:

- delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2007;
- delle spese per il personale appartenente alle categorie protette;
- delle spese per il personale sostenute con finanziamenti comunitari;
- delle spese per il personale a carico di soggetti pubblici o privati.

3. Fermo restando l'obiettivo di contenimento complessivo di cui al comma 1, i Dipartimenti Organizzazione e Personale e Bilancio e patrimonio, con provvedimento congiunto, dispongono gli opportuni adeguamenti per gli enti di recente costituzione, per quelli per i quali sia intervenuta una modifica legislativa o sia diversamente disposto dalla normativa nazionale.

Omissis

Articolo 65

Determinazione del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

1. Il trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è determinato nella misura massima prevista dal D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 per come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, ridotto del 20% per quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. [L'articolo 9, comma 4, della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24, per la parte «... continuano a trovare applicazione...» si interpreta nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2 erano già applicabili, limitatamente alle strutture ambulatoriali private autorizzate e/o accreditate, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35. Decadono, pertanto, tutti gli atti in contrasto con tale interpretazione successivi alla legge regionale 2 ottobre 2002, n. 35 ⁽³⁸⁾] ⁽³⁹⁾.

3. L'accREDITAMENTO definitivo di singoli reparti e servizi di strutture delle aziende sanitarie o di singoli reparti o servizi delle aziende ospedaliere già attivi, riconvertiti o ristrutturati, nonché delle sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502/1992, è differito alla ultimazione degli adeguamenti complessivi delle strutture dove gli stessi sono collocati ⁽⁴⁰⁾. Pertanto dalla loro attivazione le stesse strutture devono essere considerate provvisoriamente accreditate ⁽⁴¹⁾. I nuovi servizi realizzati, nell'ambito dei processi parziali di riconversione in atto e in coerenza con le indicazioni del P.S.R. e degli atti aziendali, devono parimenti essere considerati provvisoriamente accreditati nelle more dell'accREDITAMENTO complessivo delle strutture all'interno delle quali sono collocati.

4. Le modalità di turnazione delle farmacie previste dalla lettera b) di ciascuno degli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 2 si applicano anche alle farmacie delle circoscrizioni o frazioni con popolazione superiore a 9 mila abitanti e con più di una farmacia in Pianta Organica. Dette farmacie turneranno fra loro.

(38) Periodo aggiunto dall'art. 39, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(39) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 3, D.P.G.R. 24 agosto 2010, n. 4. Per la sospensione degli effetti di quanto disposto dal presente comma, vedi l'art. 3, comma 1, 2° alinea, Decr. 9 settembre 2010, n. 9 (pubblicato nel B.U. 1° ottobre 2010, n. 18).

(40) Periodo così modificato dall'art. 37, comma 3, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(41) Periodo così modificato dall'art. 37, comma 3, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

Omissis

Art. 69

Piano assunzioni dell'Arpacal

1. In prosecuzione al piano delle assunzioni avviato per la prima annualità con l'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 e per la seconda annualità con l'articolo 43, comma 3, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, l'ArpaCal, al fine di dare compiuta attuazione alla propria struttura organizzativa, è autorizzata alle assunzioni programmate per la terza annualità.